

Servizio Affidi Sovraterritoriale

Area nord Provincia di Novara



C.I.S.S.



C.I.S.A.S.



CITTA' DI ARONA
CONVENZIONE
ARONA



CONVENZIONE
INTRA

Regolamento

Premessa

L'affidamento familiare aiuta i bambini ed i ragazzi a diventare grandi, nutrendo il loro bisogno di affetto e di relazione con figure adulte che si prendano cura di loro, al fine di diventare adulti capaci di amare.

L'istituto dell'affido risponde al diritto fondamentale di ogni bambino di poter crescere in una famiglia e si realizza quando i genitori non sono in grado, temporaneamente, di accudire ed educare i propri figli per motivi sia di ordine esterno che per fragilità interne.

L'affido è istituito e regolamentato dalla Legge N.184/83, dalla Legge N.149/01 e dalla D.G.R 79-11035 del 17.11.2003.

In funzione dei bisogni del bambino e della sua famiglia di origine possono esserci diversi tipi di affido: residenziale, semiresidenziale e diurno.

Può esserci un affido a parenti o ad estranei, famiglie, coppie e singoli senza limiti di età, con o senza figli.

L'affidamento può essere consensuale, cioè in accordo con la famiglia di origine, oppure giudiziale, cioè disposto dall'Autorità Giudiziaria in accordo con i Servizi Sociali.

Alla famiglia affidataria è richiesta la disponibilità a collaborare con i servizi territoriali e con la famiglia di origine, per rivestire il ruolo di famiglia complementare, che supplisca alle carenze genitoriali, dando al bambino ciò di cui è sprovvisto in quel periodo di vita.

La famiglia di origine resterà in contatto con i propri figli, salvo diverse disposizioni stabilite dall'Autorità Giudiziaria, e verrà aiutata dai servizi territoriali a svolgere le funzioni genitoriali residue e ad incrementarle nel tempo.

I minori rimarranno presso la famiglia affidataria per tutto il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi individuati nel progetto di affido e comunque per un tempo massimo di due anni, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

L'affido familiare rappresenta una risorsa ottimale in alternativa all'inserimento in comunità, in particolare per i bambini piccoli ma anche per i più grandi e per gli adolescenti che possono così sperimentare, magari per la prima volta, dinamiche di vita non legate al disagio, alla sofferenza e alla patologia, ricevendo risposte adeguate ai loro bisogni evolutivi di dipendenza e cura a lungo frustrati.

Nell'ottica della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, che all'art. 16 "Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari" prevede espressamente i servizi per l'affido familiare e con riferimento alle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, approvate dalla Conferenza unificata Governo-Regioni il 25 ottobre 2012, è stato istituito il Servizio Affidi Sovraterritoriale dell'Area Nord della Provincia di Novara.

Art.1 – Organizzazione dei Servizi e reciproche competenze.

L'affidamento si realizza con l'intervento integrato dei Servizi Territoriali e del Servizio Affidi, che collaborano in ogni fase del progetto, dalla sua costruzione sino alla chiusura, ciascuno in base alle proprie competenze.

I Servizi Territoriali si occupano del bambino e della sua famiglia di origine, mentre il Servizio Affidi si occupa dell'affido e della famiglia affidataria.

Gli operatori dei sopra citati Servizi si incontrano periodicamente al fine di concordare, stabilire e verificare l'andamento del progetto e devono garantire, in ogni fase del percorso, il diritto all'informazione chiara e corretta nei confronti dei soggetti coinvolti.

Art.2 – Compiti dell'Ente Gestore dei Servizi Socio-assistenziali.

I **Servizi Socio-assistenziali** svolgono, attraverso gli operatori preposti, le seguenti funzioni:

- conducono un'indagine sociale approfondita sul minore e la sua famiglia di origine, utilizzando tutti gli elementi di conoscenza raccolti anche da altri servizi;
- elaborano un progetto mirato con obiettivi, tempi prevedibili di affido, interventi di aiuto alla famiglia di origine, impegni del Servizio e della famiglia del minore, modalità degli incontri tra la famiglia e il bambino;
- evidenziano le caratteristiche prioritarie ed indispensabili per un buon abbinamento;
- collaborano con il Servizio Affidi per l'individuazione della famiglia affidataria, la realizzazione e la conclusione del progetto di affidamento;
- seguono costantemente lo svolgimento dell'affido, predisponendo tutti gli interventi di sostegno necessari ed effettuano incontri di verifica periodici

con il bambino, con la famiglia di origine e con tutti gli operatori dei Servizi coinvolti;

- procedono all'interruzione dell'affido, collaborando con il Servizio Affidi, qualora non dovessero più sussistere le condizioni di tutela e il rispetto degli obiettivi stabiliti nel progetto di affidamento.

L'Ente Gestore è inoltre responsabile di:

- garantire il rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti: bambino, famiglia d'origine e famiglia affidataria;
- formalizzare l'affido, sia esso consensuale o giudiziale, attraverso un "contratto" che deve contenere la durata, gli obiettivi, i diritti e i doveri dei soggetti coinvolti;
- erogare il contributo economico a favore degli affidatari come quantificato nell'articolo 4, oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute dalla famiglia affidataria, indicate nell'art.3, nel caso in cui la famiglia di origine non fosse in grado di provvedere alla copertura totale o parziale di tali spese, come indicato all'art. 8;
- attivare la copertura assicurativa sia per il bambino affidato, contro eventuali incidenti, sia per la famiglia affidataria, per danni che il bambino potrebbe provocare a terzi.

Art.3 – Compiti del Servizio Affidi.

Il Servizio Affidi, attraverso un'équipe multiprofessionale composta da assistenti sociali, psicologi e da un responsabile tecnico, svolge le seguenti funzioni:

- promuove iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione ed orientamento rivolte alla cittadinanza per favorire una cultura dell'accoglienza, anche in collaborazione con le Associazioni di volontariato, il privato sociale e le diverse risorse del territorio;
- svolge attività informative e formative rivolte a singoli e a gruppi, già affidatari o solo interessati all'affido, riguardanti tutti gli aspetti dell'esperienza dell'affidamento, giuridici, psicologici e sociali;
- promuove ed attua la formazione degli operatori, favorendo una riflessione approfondita e una rielaborazione delle esperienze in atto oltre che della metodologia di lavoro e dell'approccio al tema dell'affido;
- incontra e conosce, attraverso colloqui e visite domiciliari, le famiglie, le coppie o i singoli che si rendono disponibili all'affido, per verificare la loro adeguatezza allo svolgimento del compito previsto;
- organizza una banca dati delle famiglie affidatarie e dei bisogni dei minori.
- collabora con gli operatori dei Servizi Socio-assistenziali per formulare il progetto di affido e per individuare la famiglia più adeguata alla situazione in oggetto;

- sostiene le famiglie affidatarie prima e durante l'affido, sia singolarmente che in gruppo, condividendo con gli altri operatori continui momenti di verifica e organizzando al termine dell'affido un incontro di verifica sul progetto realizzato;
- mantiene i rapporti con Servizi socio-sanitari e con altri Servizi Affidi, anche esterni al territorio di competenza, al fine di ottenere una collaborazione.

Art.4 – Quantificazione del Contributo Economico.

Gli Enti Gestori delle funzioni Socio-assistenziali si impegnano a riconoscere un contributo agli affidatari, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci.

L'erogazione di tale contribuzione non è prevista per i parenti entro il 4°grado, per i quali, in eventuali situazioni di bisogno, si procederà ad una valutazione della situazione economica.

Tali contributi saranno riconosciuti agli affidatari in funzione della tipologia di affido sotto specificata:

- affido residenziale, a tempo pieno, secondo la DGR 79-11035 del 17 novembre 2003 e le eventuali s.m.i., a far data dalla firma del contratto e per ogni minore;
- affido semiresidenziale, a tempo parziale, e diurno il contributo sarà corrisposto in misura ridotta e calibrata sulla base dell'impegno del progetto di affido, a far data dalla firma del contratto e per ogni minore.

Art.5- Diritti dei minori in affido.

I minori in affidamento hanno diritto a:

- essere preparati, informati ed ascoltati rispetto al progetto di affido che li riguarda;
- mantenere rapporti con la famiglia di origine;
- mantenere rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando lo richiedano loro stessi e non vi siano controindicazioni in tal senso.

Art.6 – Diritti e doveri della famiglia di origine.

La famiglia di origine ha diritto a:

- essere informata sulle finalità generali dell'affidamento, dello specifico progetto che li riguarda e di tutte le sue evoluzioni;
- essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- essere coinvolta in un processo di aiuto per cercare di superare le proprie difficoltà;
- mantenere rapporti con il proprio figlio, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- svolgere le funzioni genitoriali residuali per le quali risulta adeguata ed individuate preventivamente nel progetto.

La famiglia di origine deve:

- favorire e non ostacolare, in nessun modo, lo svolgimento dell'affido a tutela del bambino;
- rispettare le modalità, gli orari, i tempi e la durata degli incontri come concordato con gli operatori dei Servizi e nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con i Servizi e la famiglia affidataria per tutta la durata del progetto;
- contribuire in base alle proprie possibilità alle spese economiche del minore.

Art.7 – Diritti e doveri della famiglia affidataria.

La famiglia affidataria ha diritto a:

- essere informata sulle finalità generali dell'affidamento, sullo specifico progetto che li riguarda e su tutte le sue evoluzioni;
- essere coinvolta in tutte le fasi del progetto, contribuendo a modificarlo sulla base dell'esperienza diretta con il bambino;
- essere sostenuta e seguita per tutto il percorso di affido, sia individualmente che in gruppo;
- avere un contributo economico svincolato dal reddito, come previsto dall'art. 4;
- ottenere il rimborso per le spese straordinarie sostenute, precedentemente concordate e preventivate, quali ad esempio spese sanitarie o educative specifiche;
- interrompere il progetto in corso nel caso in cui non dovessero più sussistere i presupposti per il proseguimento dell'affido nell'interesse del minore.

La famiglia affidataria è tenuta a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione del bambino, assumendo le necessarie attenzioni psicologiche, affettive e materiali;
- garantire il rispetto della storia del minore, delle sue relazioni significative, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa;
- assicurare che il minore mantenga i rapporti con la famiglia di origine, secondo modalità concordate con gli operatori dei Servizi e nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione rispetto alla situazione del minore e della sua famiglia di origine;
- collaborare con i Servizi e la famiglia d'origine per la realizzazione del progetto di affido e per la buona conclusione dello stesso.

Art. 8 – Conclusione dell'affidamento.

L'affidamento si conclude:

- dopo un periodo massimo di due anni, salvo disposizione di rinnovo da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- quando sono stati raggiunti gli obiettivi contenuti nel progetto di affido e la famiglia di origine ha superato le proprie difficoltà ed è pronta a riaccogliere il minore;
- quando il minore raggiunge la maggiore età o, nel caso di prosieguo amministrativo, al compimento del 21° anno.

Gli operatori hanno il compito di preparare la conclusione, di realizzare un'azione di sostegno finalizzata ad aiutare il bambino, la famiglia di origine e la famiglia affidataria durante questo delicato passaggio e, se opportuno, provvedere a mantenere i rapporti fra tutti i soggetti coinvolti per il tempo utile.

Art. 9 – Allegati.

Si allegano come parte integrante e sostanziale del regolamento:

- lo schema di Protocollo operativo tra il Servizio Affidi e i Servizi Sociali Territoriali
- la relativa modulistica:
 - Progetto di affido consensuale
 - Progetto di affido giudiziale - famiglia affidataria
 - Progetto di affido giudiziale - famiglia d'origine
 - Contratto di affido consensuale
 - Contratto di affido giudiziale
 - Attestazione di affido familiare consensuale
 - Attestazione di affido familiare giudiziale

